



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 44 delibera

OGGETTO: ADEMPIMENTI COMUNALI L.R. 18 LUGLIO 2017,
N. 7

Data 19-11-2017

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **diciannove** del mese di **novembre** alle ore **10:15**, presso la struttura "Cinema Paradiso" si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Straordinaria** ed in **Prima** convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

PIROZZI SERGIO	SINDACO	A
SANTARELLI ALESSIA	CONSIGLIERE	P
BULZONI MARA	CONSIGLIERE	P
CATENACCI PATRIZIA	CONSIGLIERE	P
CAPRIOTTI FEDERICO	CONSIGLIERE	P
BERARDI ERNESTO	CONSIGLIERE	P
ROSATI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	P
PALOMBINI FILIPPO	CONSIGLIERE	P
DI MARCO FRANCESCO	CONSIGLIERE	P
POLI LUCA	CONSIGLIERE	P
POMPEI STEFANO	CONSIGLIERE	P
PORRO BRUNO	ASSESSORE ESTERNO	A

Partecipa alla seduta il Segretario Signor: **SIMONE LODOVISI**

Il Presidente Sig. PATRIZIA CATENACCI

in qualità di VICE SINDACO

dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto.

Relazione Palombini

Alle 11.25 rientra Pirozzi che presiede

Pompei ricorda che, stante la situazione attuale, bisogna lasciare i giusti margini alla ricostruzione.

Palombini fa presente che una parte del territorio sarà ricostruito con le regole vigenti. In altre zone sarà necessario attendere il piano di ricostruzione.

PREMESSO che il Comune di Amatrice è dotato:

- di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Regione Lazio, con delibera di Giunta Regionale n° 3476 del 26-07-1978:

'-di Piani Particolareggiati delle Frazioni, approvati dalla Regione Lazio, con delibera n° 7128 del 24-11-1987, risulta come appresso indicato:

'- di Piano Particolareggiato e di Recupero di Amatrice Capoluogo e S. Cipriano approvato con Delibera Consiliare n. 206 del 3/06/1983

'- di Piani di Recupero delle Frazioni di cui alla Legge Regionale n° 57/80 approvati con delibera di C.C. n. 17 del 22/02/1983

'- di Perimetrazione dei 21 centri abitati D.C.C. 33/2015 sprovvisti del Piano Particolareggiato delle Frazioni di cui alla D.G.R. 7128/1987 :

- di Piano Territoriale Paesistico Regionale - Beni Paesaggistici - adottato con D.G.R. 556 del 25/07/2007, modificato ed integrati con D.G.R. 1025 del 21/12/2007:

VISTA la L.R. Lazio 18 Luglio 2017 n. 7, la quale, in attuazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 e dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), all'art. 1, lettera e), detta disposizioni finalizzate a programmi di rigenerazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio

DATO ATTO che la suddetta legge regionale, per il conseguimento dei programmi di RIGENERAZIONE URBANA E DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, prevede, previa emanazione di delibera di consiglio comunale, da approvarsi mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della L.R. Lazio 36/1987, la possibilità di consentire gli interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio, specificati agli articoli 4 e 5 della L.R. Lazio 18 Luglio 2017 n. 7 e precisamente, fatto salvo comunque, quanto specificatamente riportato nel testo integrale delle legge regionale:

- **ART. 4: (Disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici).** Consente l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali individuate all'articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 con esclusione di quella rurale.
- **ART. 5: (Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici).** Consente l'esecuzione di interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di superficie.

DATO ATTO che la citata L.R. Lazio 18 Luglio 2017 n. 7, prevede inoltre, fatto salvo comunque, quanto specificatamente riportato nel testo integrale della legge regionale :

- **all'art. 6,** previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al D.P.R. 380/2001, la possibilità di consentire interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico, oltre a cambi di destinazione d'uso nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, e cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001
- **all'art. 7-** previa acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001 come recepito dall'articolo 1 ter della l.r. 36/1987, la realizzazione a scomputo delle opere pubbliche derivanti dalla trasformazione e la eventuale cessione delle aree per gli standard urbanistici.

RAVVISATO che, l'opportunità di consentire interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, deve ritenersi utile e necessaria per contribuire al soddisfacimento delle esigenze abitative del Comune di Amatrice anche a seguito del Sisma del 2106 e successive scosse, nonché in considerazione della decadenza, al 31 Maggio 2017 della L.R. 11 Agosto 2009, n. 21 – *Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale* (Piano Casa),

DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione comunale facilitare l'esecuzione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. Lazio 18 Luglio 2017 n. 7, oltre a quelli individuati agli articoli 6 e 7 della medesima legge regionale.

RITENUTO dover provvedere ad includere, nelle NTA del vigente strumento urbanistico comunale e degli strumenti attuativi, gli articolati di legge sopra specificati, al fine di consentire e agevolare l'esecuzione degli interventi di recupero e riqualificazione urbana degli edifici esistenti, nel rispetto dei principi di cui alla L.R. Lazio 18/07/2017 n. 7.

VISTI, nello specifico, gli articoli 4, 5, 6 e 7 della L.R. 18 Luglio 2017, n. 7 come in appresso testualmente e rispettivamente riportati, fatto salvo comunque, quanto specificatamente riportato nel testo integrale della legge regionale:

Art. 4

(Disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici)

- 1) I comuni, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, l'ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali individuate all'articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 con esclusione di quella rurale.
- 2) Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l'apertura di medie e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 33/1999.
- 3) Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e nelle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, i comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono limitare gli interventi previsti dal presente articolo.
- 4) Nelle more dell'approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.p.r. 380/2001, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati purché non ricadenti:
 - a) nell'ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi;
 - b) all'interno delle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.
- 5) Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano previa autorizzazione della giunta comunale.

Art. 5

(Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici)

- 1) Al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, da approvare mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali vigenti la possibilità di realizzare interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di superficie.
- 2) Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001, gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell'edificio che genera l'ampliamento.
- 3) Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, anche con aumento delle unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.

- 4) Gli ampliamenti di cui al presente articolo si realizzano:
 - a) in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell'edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato;
 - b) nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968;
 - c) nel rispetto di quanto previsto per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici esistenti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001
 - d) Gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) nonché dalla l.r. 6/2008, dai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
- 5) Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla presente legge, nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti.
- 6) Per la realizzazione degli ampliamenti di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
- 7) La variante di cui al comma 1, in difformità rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 65 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, è ammessa anche nel caso in cui i comuni siano dotati di programma di fabbricazione, purché la relativa disciplina sia estesa all'intero territorio comunale.
- 8) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR.
- 9) Nei comuni della Regione individuati dall'Allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modifiche, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche, gli interventi di ampliamento mediante la realizzazione di un corpo edilizio separato di cui al presente articolo possono essere autorizzati anche in altro lotto nella disponibilità del richiedente purché sito nello stesso territorio comunale su cui insiste l'edificio e non ricadente in zona omogenea E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, ad eccezione di quelle in cui sia comprovata l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001.

Art. 6
(Interventi diretti)

- 1) Per le finalità di cui all'articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l'incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta.
- 2) Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, oltre al mantenimento della destinazione d'uso in essere, sono altresì consentiti i cambi di destinazione d'uso nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti indipendentemente dalle modalità di attuazione dirette o indirette e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti i cambi all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001.
- 3) In applicazione dell'articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, al fine di tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività cinematografiche e a centri culturali polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi, di realizzare nuove sale per l'esercizio cinematografico e nuovi centri

culturali polifunzionali e i servizi connessi, di realizzare interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, sono consentiti:

- a) interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20 per cento degli edifici esistenti;
 - b) interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti.
- 4) All'interno di teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali esistenti, sono altresì consentiti, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti comunali vigenti o adottati, cambi di destinazione d'uso fino ad un massimo del 30 per cento delle superfici preesistenti per l'apertura di attività commerciali, artigianali ed a servizi. I suddetti interventi determinano automaticamente la modifica della destinazione urbanistica dell'area di sedime e delle aree pertinenziali dell'edificio, nonché delle aree cedute per gli standard urbanistici.
- 5) Gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, alle prescrizioni di cui al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) e successive modifiche, si attuano con modalità diretta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
- 6) Le disposizioni di cui al presente articolo non possono riferirsi ad edifici siti nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR.

Art. 7

(Interventi da attuarsi con il permesso di costruire convenzionato)

- 1) Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è consentita, previa acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001 come recepito dall'articolo 1 ter della l.r. 36/1987, la realizzazione a scomputo delle opere pubbliche derivanti dalla trasformazione e la eventuale cessione delle aree per gli standard urbanistici. Nel caso in cui l'intervento comprenda più edifici, il permesso di costruire convenzionato viene rilasciato sulla base di un progetto unitario, nell'ambito del quale può essere prevista la redistribuzione all'interno del perimetro di intervento della volumetria e delle premialità di ogni singolo edificio.

VISTO, infine, l'art. 8 della L.R. Lazio 18 Luglio 2017 n. 7: **Dotazioni territoriali e disposizioni comuni** che recita **testualmente**:

1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico derivante o dall'incremento volumetrico o dal cambio della destinazione d'uso degli immobili, devono prevedere la cessione all'amministrazione di aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968. Qualora sia comprovata l'impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici ovvero, nei comuni con popolazione residente superiore a 40 mila abitanti, l'estensione delle aree da cedere a titolo di standard sia inferiore a 1000 mq, gli standard dovuti possono essere monetizzati. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 40 mila abitanti la monetizzazione degli standard è consentita qualora l'estensione delle suddette aree sia inferiore a 500 mq ovvero sia comprovata l'impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici. In tal caso l'importo della monetizzazione va calcolato in misura pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del d.p.r. 380/2001 relativo alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti; sono fatte salve altre modalità di calcolo eventualmente già deliberate dalle amministrazioni comunali. Tali somme unitamente all'importo degli oneri di urbanizzazione non scomputati, derivanti dagli interventi di cui alla presente legge, sono utilizzate esclusivamente per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche nell'ambito dell'intervento stesso o nel territorio circostante e comunque, fino alla loro utilizzazione, le somme di cui sopra sono vincolate a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale.
2. L'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonché, per gli interventi di demolizione e ricostruzione diversi dalla ristrutturazione edilizia, alla dotazione di parcheggi di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche.

3. Per la ricostruzione degli edifici demoliti è consentito il mantenimento delle distanze preesistenti con l'eventuale modifica delle stesse nel rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, nonché la deroga, secondo quanto previsto dall'articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001, alle densità fondiaria di cui all'articolo 7 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968 e alle altezze massime consentite dall'articolo 8 del medesimo decreto 1444/1968. Tali deroghe sono consentite esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dalla presente legge.
4. Per l'attuazione della presente legge la consistenza edilizia degli edifici esistenti in termini di superficie o di volume è costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo originario; i medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo degli incentivi edilizi consentiti, mentre il titolo abilitativo viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Per convertire il volume in superficie o viceversa si applica la formula $\text{superficie} = \text{volume}/3,2$ ovvero $\text{volume} = \text{superficie} \times 3,2$. Per gli edifici industriali ed artigianali la consistenza edilizia della preesistenza è calcolata ai sensi della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e successive modifiche. Per gli edifici condonati, la consistenza edilizia della preesistenza è calcolata, in relazione allo stato di fatto dell'edificio, mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico abilitato di conversione della superficie netta in superficie lorda. Nel caso in cui il titolo abilitativo non faccia riferimento a parametri edilizi in termini di volume o superficie, la consistenza della preesistenza viene determinata in termini di volume mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico abilitato in relazione allo stato di fatto dell'edificio. Nei comuni che abbiano adottato nello strumento urbanistico generale la superficie lorda, ai sensi del regolamento edilizio tipo (RET) di cui all'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 20 ottobre 2016, allegata alla deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2016, n. 839, come parametro urbanistico–edilizio per la determinazione dell'edificabilità, la progettazione degli interventi ed il rilascio dei titoli abilitativi, la stessa si ricava a partire dal volume suddetto mediante l'applicazione della formula $\text{superficie} = \text{volume} / 3,20$.
5. Le premialità di cui alla presente legge si applicano una sola volta e non sono cumulabili tra loro e con quelle previste da altre leggi regionali e statali.
6. Per gli edifici di nuova costruzione, realizzati mediante interventi di demolizione e ricostruzione con volumetria o superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, è richiesto un indice di prestazione energetica tale da garantire almeno il raggiungimento della classe energetica A1 di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
7. I controlli sulla completezza e la veridicità degli attestati di certificazione energetica devono essere effettuati dall'Agenzia regionale per l'ambiente attraverso il metodo a campione. Il campione su cui effettuare le verifiche è stabilito nella misura minima del 10 per cento degli attestati di certificazione energetica presentati nell'anno solare precedente.
8. Per gli interventi di sostituzione edilizia di cui agli articoli 2 e 3 si devono realizzare gli impianti previsti dall'articolo 135 bis del d.p.r. 380/2001. I comuni dovranno inserire tale obbligo tra le prescrizioni da seguire nella progettazione degli interventi.
9. Nell'ambito dei programmi 3 di rigenerazione urbana devono essere previsti specifici interventi per le attività sociali ed economiche a favore delle attività di comunicazione ed innovazione tecnologica (ICT) e di promozione sociale.
10. Gli interventi di modifica di destinazione d'uso di cui agli articoli 3, 4 e 6 determinano automaticamente la modifica della destinazione di zona dell'area di sedime e delle aree pertinenziali dell'edificio, nonché delle aree cedute per gli standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto. In conseguenza dell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, i comuni, con cadenza quinquennale, procedono all'aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico vigente.

DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione comunale facilitare l'esecuzione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. Lazio 18 Luglio 2017 n. 7, oltre a quelli individuati agli articoli 6 e 7 della medesima legge regionale;

RITENUTO dover incentivare l'esecuzione degli interventi di cui All'art. 4 della L.R. Lazio 07/2017, con riferimento agli interventi per IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI ESISTENTI, estendendone la applicazione anche alle zone classificate dal PTPR come insediamenti urbani e storici, nonché nelle aree classificate dal vigente PRG come zona A (centro storico), compatibilmente e in linea, comunque, alle specifiche e vigenti previsioni delle NTA dello strumento urbanistico generale e degli strumenti attuativi urbanistici .

RITENUTO dover incentivare l'esecuzione degli interventi di cui All'art. 5 della L.R. Lazio 07/2017, di MIGLIORAMENTO SISMICO E DI L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ESISTENTI

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 18 aprile 1962, n. 167; ;

VISTA la L. 19.11.1968 n. 1187

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72;

VISTO l'art. 16 della legge regionale 22.12.1999 N. 38 recante "Norme sul Governo del Territorio"

VISTA la L.R. 02 Luglio 1987, n. 36 – Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure;

VISTA la L.R. 18 Luglio 2017 , n. 7, con particolare riguardo agli articoli 5 e 8 ;

VISTO il complesso delle norme in materia urbanistico-edilizia e paesaggistico ambientale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica all'uopo emesso dal Responsabile del III Settore – Area Tecnica e Manutentiva;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) **RITENERE** quanto riportato nella parte introduttiva della presente, parte integrante e sostanziale della stessa
- 2) **DI INCENTIVARE**, nel territorio comunale di Amatrice, gli interventi relativi al il cambio di destinazione d'uso degli edifici, di cui all'art. 4 della L.R. Lazio 07/2017
- 3) **DI INCENTIVARE**, nel territorio comunale di Amatrice gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti, di cui all'art. 5 della L.R. Lazio 18 Luglio 2017 n. 7
- 4) **DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 1 , comma 1 lett. b) e comma 3 , della L.R. 02 Luglio 1987, n. 36 e s.m.i., per le motivazioni esposte nella parte introduttiva del presente provvedimento, la Variante relativa agli interventi per il CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI DI CUI ALL'ART. 4 E GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. 18 LUGLIO 2017, N. 7, oltre agli interventi previsti e disciplinati dagli articoli 6 e 7 della medesima legge.
- 5) **STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. Lazio 07/2017, le disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici, contenute del medesimo articolo 4, si applicano anche alle zone classificate dal PTPR come insediamenti urbani e storici, nonché nelle aree classificate dal vigente PRG come zona A (centro storico), compatibilmente e in linea, comunque, alle specifiche e vigenti previsioni delle NTA dello strumento urbanistico generale e degli strumenti attuativi urbanistici .
- 6) **DI DARE ATTO** che i riferimenti normativi previsti dagli articoli sopra specificati, andranno ad adeguare e costituiranno parte integrante e sostanziale del vigente strumento urbanistico comunale, e delle relative Norme Tecniche di attuazione del vigente PRG nonché delle NTA degli strumenti attuativi vigenti.
- 7) **DI DARE ATTO** che nelle more della approvazione della presente deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 1 , comma 1 lett. b) e comma 3 , della L.R. 2 Luglio 1987, n. 36 e s.m.i, gli specifici articolati della L.R. n. 7/2017 in questione, non trovano applicazione ;
- 8) **DI TRASMETTERE**, per quanto di competenza e per eventuali osservazioni, copia del presente provvedimento di adozione alla Regione Lazio Assessorato alle politiche del territorio e dell'urbanistica Dipartimento Istituzionale del Territorio Direzione Territorio e Urbanistica Area urbanistica e Copianificazione comunale Via del Giorgione, 129 00147 ROMA

- 9) **DI INDIVIDUARE** nel Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata l' Ing. Romeo Amici, il Responsabile unico del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.,
- 10) **DI DARE MANDATO** al Settore Urbanistica ed Edilizia privata e altri uffici competenti, affinché provvedano al deposito e alla pubblicazione, nonché a tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente deliberazione, secondo le modalità previste ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistico-edilizia, ed in particolare alla L.R. 36/87 e s.m.i.;
- 11) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, con votazione unanime, immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

La presenta deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO

F.to SERGIO PIROZZI

IL SEGRETARIO

F.to SIMONE LODOVISI

Publicata il 28-11-2017

Reg. 1930

IL SEGRETARIO

F.to SIMONE LODOVISI

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO

SIMONE LODOVISI

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 28-11-2017 al 13-12-2017 e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

li,

IL SEGRETARIO

SIMONE LODOVISI